



Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di MOLFETTA

Banchina Seminario, s.n. 70056 MOLFETTA – Tel.080/3971076 – Fax.080/3971727
Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/molffetta E-mail: cpmolffetta@mit.gov.it – Pec: cp-molffetta@pec.mit.gov.it

ORDINANZA

“MODIFICA ART. 17 DEL REGOLAMENTO DEL PORTO DI MOLFETTA ”

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTO:** l'articolo 17 del “Regolamento del Porto di Molfetta – Edizione 2008”, approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di Molfetta e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 18/2021 in data 04.05.2021, con la quale sono stati definiti nuovi limiti massimi di pescaggio per l'ormeggio nel porto di Molfetta con particolare riferimento alle navi che approdano presso le banchine 1, 2 e 3;
- VISTI:** gli esiti dei lavori di livellamento dei fondali su tre punti noti di bassa profondità, eseguiti dalla Soc. “NUOVA OCEANUS ORCA s.r.l.” di Trani, su commissione della Regione Puglia, nel mese di agosto 2023;
- VISTO:** il fascicolo Avvisi ai Naviganti n. 6/2024 emesso dall'Istituto Maridrografico della Marina in data 20.03.2024 che, all'avviso n. 6.13, indicava modifiche dei fondali da apportare sulla carta nautica 196;
- SENTITO:** il parere dalla Corporazione dei Piloti di Bari, Molfetta e Monopoli, espresso in occasione della riunione tenutasi presso la Capitaneria di porto di Molfetta in data 25.03.2024, formalizzato con verbale di riunione in pari data;
- VISTA:** la Legge 2 febbraio 1960, n. 68 - Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e in particolare l'art. 1 dove si sancisce che l'Istituto Idrografico della Marina è organo cartografico dello Stato e che le carte nautiche sono “cartografia ufficiale” dello Stato;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, in particolare gli articoli 221 e 222 comma 1 lettere b), c), g) e l), nei quali sono conferite all'Istituto Idrografico della Marina, fra le altre, le funzioni di concorrere alla sicurezza della navigazione, assicurando la produzione e l'aggiornamento della documentazione nautica ufficiale, relativa alle acque di interesse nazionale, e di redigere normative tecniche per la standardizzazione dei rilievi idrografici e di conferire la qualifica di idrografo;
- VISTO:** il “Disciplinare tecnico per la standardizzazione dei rilievi idrografici” (pubblicazione I.I. 3176 – Edizione 2021);
- ACCERTATA:** la variazione dei fondali dei punti oggetto di lavori di livellamento, all'interno del bacino di evoluzione, e considerando comunque il persistere delle ridotte batimetrie lungo le banchine nn. 1, 2 e 3 del Molo Foraneo del porto di Molfetta destinate all'ormeggio delle unità mercantili;
- RITENUTO:** necessario determinare, alla luce delle informazioni attualmente disponibili e nelle more di eventuali nuovi rilievi, condotti secondo il disciplinare tecnico, e/o di eventuali interventi di dragaggio, le dimensioni massime, in termini di pescaggio e lunghezza, delle unità mercantili che possono ormeggiare presso le banchine commerciali del porto di Molfetta, tenendo in considerazione tutti i fondali riportati sulla carta nautica, non solo

lungo i posti di ormeggio ma anche negli specchi acquei interessati dalle manovre di evoluzione, ormeggio e disormeggio, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e portuale;

VISTA l'art. 14 della legge 28 gennaio 1994 , n. 84;

VISTI: gli artt. 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

ARTICOLO 1

L'articolo 17 del "Regolamento del Porto di Molfetta – Edizione 2008", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di Molfetta e ss.mm. e ii. è così sostituito:

Articolo 17

Limiti massimi per l'ormeggio delle navi

L'ingresso nel porto di Molfetta è consentito alle navi con pescaggio massimo di 6 metri e lunghezza massima di 120 metri fuori tutto.

Fermo restando i predetti limiti di pescaggio, l'ingresso di navi superiori ai 120 metri fuori tutto e comunque non superiori ai 150 metri fuori tutto sarà valutata di volta in volta, in occasione della domanda di accosto, sentita la Corporazione dei Piloti, in considerazione delle caratteristiche della nave e delle sue capacità evolutive.

Limiti massimi per l'ormeggio delle navi

E' consentito l'ormeggio alle banchine del Molo Foraneo, meglio individuate nell'allegato planimetrico n. 15 parte integrante del presente Regolamento, esclusivamente alle navi aventi lunghezza e pescaggio massimi non superiori ai valori limite di seguito indicati, in relazione al posto di ormeggio assegnato,

<i>Banchina n. 1 e 2</i>			
<i>posizione in banchina</i>	<i>massimo pescaggio di prora</i>	<i>massimo pescaggio di poppa</i>	<i>lunghezza massima f.t.</i>
<i>sia lato sinistro che lato dritto in banchina</i>	<i>6,00 metri</i>	<i>6,00 metri</i>	<i>120 metri (previa valutazione, per unità tra i 120 e 150 metri)</i>
<i>lato dritto in banchina n. 2 con la poppa in corrispondenza della bitta n. 11</i>	<i>5,70 metri</i>	<i>4,50 metri in ingresso 5,70 metri in uscita</i>	<i>80 metri</i>

<i>Banchina n. 3</i>			
<i>posizione in banchina</i>	<i>massimo pescaggio di prora</i>	<i>massimo pescaggio di poppa</i>	<i>lunghezza massima f.t.</i>
<i>lato sinistro in banchina</i>	<i>4,5 metri</i>	<i>4,8 metri</i>	<i>100 metri</i>
<i>lato dritto in banchina</i>	<i>non consentito</i>		

Nell'autorizzare l'ingresso/uscita di navi con pescaggio prossimo ai limiti sopra indicati, in sede di Commissione accosti si dovrà valutare, oltre alle caratteristiche della nave (es: disponibilità o meno di eliche di manovra), anche delle condimeteo presenti, con particolare riferimento alle previsioni di marea.

ARTICOLO 2

L'allegato n. 15 al Regolamento del Porto di Molfetta – Edizione 2008", approvato e reso esecutivo con Ordinanza n° 28/2008 in data 17.06.2008 della Capitaneria di Porto di Molfetta e ss.mm. e ii è sostituito dall'allegato alla presente ordinanza.

ARTICOLO 3

L'ordinanza n. 18/2021 in data 04.05.2021 è abrogata.

ARTICOLO 4

La presente Ordinanza è emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni impartite.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria di Porto e del Comune di Molfetta, la pubblicazione sulla pagina "Ordinanze" del sito www.guardiacostiera.gov.it/molfetta.

Molfetta, lì 03.04.2024

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giulia PETRUZZI

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005, n° 82

